



San Gallo, 11 dicembre 2025

Comunicato stampa

relativo alla sentenza F-6635/2024 del 27 novembre 2025

Annnullato il divieto d'entrata contro un oratore

Un divieto d'entrata di 18 giorni emesso da fedpol ha impedito a un attivista austriaco di partecipare ad un evento in Svizzera come oratore. Secondo il Tribunale amministrativo federale l'attivista non rappresentava una minaccia per la sicurezza interna della Svizzera tale da giustificare un divieto d'entrata.

Il 10 ottobre 2024 l'Ufficio federale di polizia (fedpol) ha pronunciato un divieto d'entrata di 18 giorni nei confronti di un cittadino austriaco. In questo modo fedpol ha impedito alla persona interessata di tenere un discorso ad una manifestazione del 19 ottobre 2024 organizzata dal gruppo svizzero "Junge Tat". Fedpol ha reputato che questo gruppo appartenga alla cerchia dell'estrema destra violenta e presunto che la persona interessata sostenga o approvi gli obiettivi del gruppo, da cui l'esistenza di indizi di una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Il divieto d'entrata è stato pubblicato sul Foglio federale l'11 ottobre 2024 ed era valido dal 10 al 27 ottobre 2024 per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. La persona interessata ha inoltrato un ricorso contro tale divieto al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Nonostante l'interesse pratico del trattamento del ricorso non fosse più d'attualità già dal 28 ottobre 2024, il TAF ha chiarito le questioni giuridiche addotte a causa della loro natura pregiudiziale. Tali questioni possono ripresentarsi in qualsiasi momento, sono d'importanza fondamentale e data la breve durata degli eventi non possono affatto essere sottoposte per tempo alla verifica di un tribunale.

Nessuna messa in pericolo della sicurezza interna

Il Ministero pubblico di Zurigo-Sihl ha emesso decreti d'accusa contro sei esponenti del gruppo "Junge Tat". Le istruzioni penali riguardanti due altri esponenti sono ancora in corso. Quanto al ricorrente, si tratta di un attivista di estrema destra che polarizza. Contrariamente al parere di fedpol, dalla sola circostanza che egli si mostri insieme al gruppo "Junge Tat" non si può desumere che sostenga o promuova la commissione di reati riconducibili all'estremismo violento. Sebbene il ricorrente volesse partecipare ad un evento del gruppo "Junge Tat" come oratore, non vi è un nesso causale fra i procedimenti penali pendenti contro alcuni membri di "Junge Tat" e un'eventuale messa a repentaglio della sicurezza interna del Paese da parte sua. Se il contatto del ricorrente con il gruppo non permette di escludere una certa interconnessione e una radicalizzazione reciproca, l'una e l'altra possono comunque attuarsi

indipendentemente da un'entrata in Svizzera. La misura ha dato invece come esito un divieto di parola. È inoltre dubbio se un divieto d'entrata di 18 giorni rappresenta una misura adeguata ad arginare o impedire la radicalizzazione in maniera duratura. Secondo quanto esposto, l'entrata in Svizzera del ricorrente non costituisce alcuna minaccia per la sicurezza interna del Paese. Il TAF accoglie il ricorso e annulla retroattivamente il divieto d'entrata.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto media

Rocco R. Maglio

Portavoce

+41 58 465 29 86

medien@bvger.admin.ch

Il Tribunale amministrativo federale in breve

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo.

Con 78 giudici (70 ETP) e 395 collaboratori (334 ETP), è il più grande tribunale della Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità amministrative federali e in determinate materie può verificare anche le decisioni di autorità cantonali. Su alcune questioni giudica anche su azione in prima istanza. Il TAF si compone di sei Corti, le quali pronunciano in media 6500 decisioni l'anno.